

Cassazione civile

Sezione Terza

Sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025

Oggetto: pignoramento speciale esattoriale di crediti ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973; saldo attivo di conto corrente bancario maturato dopo il pignoramento; vincolo ex art. 546 c.p.c.; segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischio. **Generalità delle parti omesse ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.**

Le parti

Ricorrente: la banca di credito cooperativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [omissis]. Controricorrente: la società, in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avvocato [omissis].

Fatti di causa

La società agiva in giudizio nei confronti della banca per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta di quest'ultima, consistita nel versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, di alcuni importi ulteriori pervenuti sul conto corrente di cui la società era titolare, oggetto di pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, dopo il pagamento già effettuato delle somme esistenti sul conto al momento della notificazione dell'atto di pignoramento. La società lamentava anche la successiva segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischio della Banca d'Italia, per un'esposizione debitoria conseguente proprio al versamento di quelle somme, e chiedeva il risarcimento del danno.

La domanda era stata accolta dal Tribunale di Udine e la Corte d'appello di Trieste (sentenza n. 556/2023) aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il versamento delle somme maturate dopo il primo pagamento. La banca ricorreva per cassazione con un unico motivo.

Ragioni della decisione

La Corte ha ricostruito la natura del pignoramento speciale esattoriale: esso, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni, dà luogo a un vero e

proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza dichiarazione di quantità del terzo e senza provvedimento di assegnazione del giudice. Il pagamento diretto del terzo determina la soddisfazione immediata del creditore, nei limiti dell'importo pagato.

La Corte ha quindi chiarito la funzione del termine di sessanta giorni: esso è previsto per concedere al terzo un adeguato margine temporale per verificare la propria posizione, valutando se è effettivamente debitore del debitore esecutato e per quali somme e scadenze. Il termine ha, cioè, la funzione di attribuzione di uno *spatium deliberandi* ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato nella procedura ordinaria. Per i crediti che maturano successivamente, lo *spatium deliberandi* non è più previsto: le relative somme vanno pagate alle rispettive scadenze.

Su queste basi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello *spatium deliberandi* di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione."

La Corte ha precisato che il vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c. non può cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni, e che il pagamento spontaneo del terzo delle somme esigibili al momento del pignoramento non determina la cessazione anticipata del vincolo sui crediti maturati successivamente entro il termine. Il pignoramento speciale può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto base già esistente al momento del pignoramento, esattamente come nel pignoramento ordinario. La Corte ha inoltre

ricordato che le norme saranno sostituite, con effetto dal 1° gennaio 2026, dagli artt. 169 e seguenti del d.lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili.

Dispositivo

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dalla società, essendo pacifico che i pagamenti contestati hanno avuto ad oggetto un saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario maturato nel corso del termine di sessanta giorni dal pignoramento, onde gli stessi sono da considerare certamente legittimi. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata e dell'incertezza interpretativa esistente.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.